

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Benevento - **Decreto n.79 del 30 giugno 2010 - D.lgs 152/06 art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. DITTA:CELIP S.r.l. - Limatola (BN) - Via Termine snc**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;

che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".

che la ditta CELIP s.r.l. con D.D. n.440 del 12.03.2002 è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di "Lavorazione inerti naturali" opificio sito in c/da Nocelle-Limatola (BN);

che il Sig. Raffaele Piscitelli nato a S. Felice a Cancelli (CE) il 10/04/68, legale rappresentante della ditta CELIP S.r.l. già autorizzato con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 440, con sede legale e stabilimento sito a Limatola (BN) via Termine snc, esercente l'attività di "Frantumazione inerti e materiale inerte proveniente da demolizione", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 per la modifica e l'ampliamento dell'impianto dovuto all'inserimento dell'attività di recupero rifiuti inerti provenienti da demolizione;

che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 27/05/10, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- dell'assenso del Comune di Limatola (BN) e dell'ASL BN1, acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la ditta CELIP S.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Raffaele Piscitelli nato a S. Felice a Cancelli (CE) il 10/04/68, stabilimento sito in Limatola (BN) via Termine snc, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Frantumazione inerti naturali e di materiale inerte proveniente da demolizione" e di seguito specificate;

- Postazione P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7 con emissioni di polveri diffuse;

2 obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 77899 del 28/01/10 e successive integrazioni prot. 329420 del 15/04/10 e prot. 364005 del 27/04/10 e prot. n. 371824 del 28/04/10);

b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

c) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;

d) trattare nel ciclo produttivo i seguenti rifiuti:
Codice CER: 01.01.02 - 01.04.13 - 01.04.08 - 01.04.09 - 10.12.08 - 10.13.11 - 10.13.04 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.05.08 - 17.08.02 - 17.09.04 - 01.01.02 - 01.04.13 - 01.04.08 - 01.04.09 - 10.12.08 - 10.13.11 - 10.13.04 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.05.08 - 17.08.02 - 17.09.04;

e) dimostrare che l'impianto non supera mai il limite fissato di 10t/g di materiale lavorato (materiale inerte proveniente da demolizioni), provvedendo a monitorare e trasmettere a questo Settore, almeno una volta all'anno i dati relativi;

f) in caso di stazionamento dei rifiuti e degli inerti adottare idonea copertura degli stessi;

g) rispetto di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.lgs 152/06;

h) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni Tre anni . Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Limatola (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;

i) rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/06 con particolare riferimento alla tenuta dei cumuli dei rifiuti lavorati e da lavorare;

j) che le due aree di lavorazione, inerti e recupero dei rifiuti, siano separate:

m) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:

- comunicare, almeno 15gg. prima, la data di messa in esercizio degli impianti;

- effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime una valutazione delle emissioni prodotte relative al recupero dei rifiuti;

- trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;

n) la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;

o) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 440 del 12/03/02 ed ha la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza del presente;

4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro

l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

- 5 che gli Enti previsti per l'attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti effettuino verifiche periodiche del non superamento del limite di 10t/g di materiale lavorato (materiale inerte proveniente da demolizioni);
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
- 7 notificare il presente atto alla Ditta CELIP S.r.l.;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Limatola (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta